

LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1952, N. 23

**Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per
l'anno 1952, a sensi dell'art. 69 dello Statuto Regionale¹**

Articolo unico

I Comuni sottoelencati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1952, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per garantire il pareggio dei rispettivi bilanci.

BLEGGIO INFERIORE:

l'800 % sulla sovrimposta terreni

BRENTONICO:

il 300 % sulla sovrimposta terreni

CALLIANO:

il 400 % sulla sovrimposta terreni

CEMBRA:

il 300 % sulla sovrimposta terreni

CIMONE:

il 900% sulla sovrimposta terreni

CIVEZZANO:

il 300% sulla sovrimposta terreni

il 300% sull'imposta fabbricati

¹ In B.U. 20 giugno 1952, n. 15.

ISERA:

il 770 % sulla sovrimposta terreni

LAVIS:

il 500 % sulla sovrimposta terreni

MEZZOCORONA:

il 400 % sulla sovrimposta terreni

RACINES:

il 100% sulla imposta consumo del vino

RUMO:

il 200% sulla sovrimposta terreni

TERMENO

il 300% sulla sovrimposta terreni

VEZZANO

il 100% sulla sovrimposta terreni

La presente legge è stata dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

